

COMITATO DEL SETTORE CONSUMO

REGOLAMENTO

Art. 1 – Costituzione.

1. Il Comitato del Settore Consumo è istituito dal Consiglio di amministrazione in attuazione dell'art. 37 dello Statuto sociale della Federazione Trentina della Cooperazione.
2. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, disciplina la composizione, le modalità di nomina, le specifiche competenze e il funzionamento del Comitato.

Art. 2 – Composizione del Comitato.

1. Il Consiglio di amministrazione nomina i componenti del Comitato su proposta del Convegno di Settore.
2. Nella composizione del Comitato si dovrà garantire che le cooperative e società/enti appartenenti al Settore trovino, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza territoriale e dimensionale; attenzione dovrà inoltre essere posta ad un'adeguata rappresentanza di genere e giovanile.
3. Dal Convegno di Settore possono essere indicati 6 componenti scelti tra:
 - i Presidenti e gli Amministratori delle Cooperative e delle altre società/enti appartenenti al Settore;
 - altri esponenti che ricoprano ruoli di rilievo nelle aree in cui opera il Comitato.
4. Oltre ai componenti nominati dal Consiglio di amministrazione, fanno parte di diritto del Comitato:
 - il Presidente della Federazione;
 - i Consiglieri di amministrazione della Federazione eletti in rappresentanza del Settore;
 - i rappresentanti della Cooperazione di consumo trentina eletti in organismi nazionali di rappresentanza del Movimento cooperativo.
 - il Presidente e il Direttore del Sait;
 - 3 direttori designati dalla Conferenza dei direttori;
 - il Presidente dell'ASDIFACO - Associazione dei Direttori delle Famiglie Cooperative;
 - due rappresentanti dell'Associazione Donne in Cooperazione e due rappresentanti dell'Associazione Giovani Cooperatori Trentini designati dalle rispettive Associazioni.
5. Assistono ai lavori del Comitato il Direttore generale della Federazione e il Responsabile del Settore.

Art. 3 – Modalità di designazione dei componenti del Comitato da parte del Convegno di Settore.

1. Le disponibilità alla candidatura devono essere comunicate in forma scritta alla Segreteria di Presidenza e Direzione della Federazione trentina della Cooperazione utilizzando il modulo allegato all'avviso di convocazione del Convegno di Settore.

2. I moduli dovranno pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima della data prevista per il Convegno di Settore.
3. I nominativi comunicati compariranno già stampati sulle schede elettorali.
4. Chi non dovesse comunicare la disponibilità entro la data prevista potrà segnalare la propria candidatura/proporre altre candidature il giorno del Convegno, purché le persone indicate/proposte siano presenti al Convegno stesso.
5. I nominativi indicati in sede di Convegno dovranno essere scritti a mano e in forma completa (COGNOME – NOME) da ciascun votante sulla scheda elettorale utilizzando le righe vuote appositamente predisposte.
6. Ciascuna persona può esprimere fino a 6 preferenze.
7. I 6 componenti del Comitato da proporre al Consiglio di amministrazione per la nomina saranno individuati sulla base del numero di preferenze ricevute.
8. Le indicazioni sulle schede elettorali di nominativi diversi da quelli dei candidati non verranno prese in considerazione.

Art. 4 – Competenze del Comitato.

1. Il Comitato ha funzioni propositive e consultive sia per lo studio di tematiche che per la definizione delle linee di indirizzo strategico che interessano il Settore.
2. Nell'ambito di tali funzioni spettano, in particolare, i seguenti compiti:
 - esprimere orientamenti generali che interessano il Settore in tutte le sue articolazioni;
 - presentare al Consiglio di amministrazione della Federazione proposte di delibere o di documenti politico - programmatici per la conseguente, eventuale, deliberazione;
 - proporre al Consiglio di amministrazione della Federazione indirizzi finalizzati a rafforzare la stabilità e a sostenere la crescita del movimento cooperativo, nonché l'intercooperazione tra i Settori.

Le valutazioni e le proposte espresse dal Comitato dovranno attenersi ai principi dello Statuto e alla Carta dei Valori della Cooperazione Trentina.

Art. 5 – Funzionamento del Comitato.

1. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Federazione o dal Vicepresidente di Settore ovvero da altro amministratore designato.
2. Il Presidente provvede alla convocazione delle riunioni mediante avviso scritto trasmesso in modo elettronico, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.
3. Il Comitato si riunisce di norma con cadenza trimestrale, ovvero ogniqualvolta sia convocato dal Presidente o richiesto da almeno 5 componenti del Comitato.
4. È data facoltà al Comitato di prevedere l'eventuale costituzione di gruppi di lavoro per la trattazione di specifiche tematiche.
5. La sede delle riunioni del Comitato potrà essere individuata anche presso le cooperative e le altre società/enti associate.

Art. 6 – Raccordo con il Consiglio di Amministrazione della Federazione. Verbale di riunione.

1. Delle riunioni del Comitato verrà redatto verbale.
2. Al Consiglio di amministrazione della Federazione potrà essere distribuito il verbale delle riunioni del Comitato, o suoi estratti, ovvero la proposta di documenti di carattere operativo o deliberazioni elaborate dal Comitato stesso.
3. Al Vicepresidente del Settore, se nominato, ovvero ai singoli consiglieri di amministrazione della Federazione presenti nel Comitato, spetta il compito di rappresentare l'orientamento espresso dal Comitato sulle singole tematiche esaminate o sui documenti di indirizzo elaborati dal medesimo.
4. Estratti del verbale o documenti di indirizzo possono, a discrezione del Comitato, costituire oggetto di divulgazione.

Art. 7 – Rapporto con il Comitato Tecnico Intercooperativo.

1. Qualora le tematiche oggetto di esame da parte del Comitato di Settore abbiano valenza intersettoriale, sarà cura del Presidente o del Direttore generale coinvolgere nelle forme dovute il Comitato Tecnico Intercooperativo, se istituito.

Art. 8 - Nomina e durata del Comitato.

1. La nomina dei componenti del Comitato avviene in occasione delle prime riunioni successive al rinnovo del Consiglio di amministrazione della Federazione.
2. Il mandato dei componenti del Comitato scade in concomitanza a quello dei componenti del Consiglio di amministrazione della Federazione.
3. I componenti del Comitato, dopo la scadenza del mandato, possono essere riproposti.
4. Gli stessi decadono dal loro incarico quando perdono i requisiti per i quali sono stati nominati. Il Consiglio di amministrazione della Federazione provvede alla surrogà dei componenti decaduti nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Art. 9 - Compensi e rimborsi.*

Ai componenti del Comitato verrà riconosciuto un gettone di presenza, secondo le modalità deliberate dal Consiglio di amministrazione della Federazione.

Approvato dal Consiglio di amministrazione dd. 14 maggio 2018

* * *

* Il Consiglio di amministrazione dd. 19/06/2006 ha deliberato quanto segue:

Ai componenti del Comitato, rappresentanti le cooperative, gli organismi di secondo grado e le società collegate e partecipate verrà riconosciuto per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza di Euro 100,00 e il rimborso delle spese chilometriche nella misura prevista dal contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della Federazione. Ai componenti che sono dipendenti di cooperative, consorzi o società, verrà invece riconosciuto il solo rimborso delle spese chilometriche attraverso la società di appartenenza.